



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
"DANIELE MANIN" – Cavallino-Treporti (VE)
Cod. Mec. VEIC833003 – Cod. Fisc. 94048310273
Via Pisani, 1 – 30013 Cavallino Treporti - (Venezia)
www.icmanin.gov.it - veic833003@istruzione.it - tel 041 658570 - fax 041 5301122

Circolare n. 43

CAVALLINO TREPORTI, 11.10.2019

AI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO

OGGETTO: "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado" -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 5 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2009, n. 89 concernente "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione [...]"

VISTO l'art. 5 DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62, concernente "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107

COMUNICA

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado.
2. Per "monte orario annuale personalizzato" deve essere inteso quanto stabilito per la scuola secondaria di primo grado dal D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 (in particolare dall'art. 5): *"L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie"*.
3. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. **Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.**
5. BASE DI CALCOLO per la determinazione dell'orario minimo di frequenza scolastica necessario per la validità dell'anno scolastico:

Monte ore annuale personalizzato corsi ordinari (CO) Ore $990 + 33 = 1023$

Monte ore annuale medio corsi musicali (IM) Ore $990 + 33 + 60 = 1083$

$\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato (CO) Ore 767

¼ del monte ore annuale personalizzato costituente
il limite massimo di assenze al fine della validazione
dell'anno scolastico (CO)

Ore 256

¾ del monte ore annuale personalizzato (IM)

Ore 812

¼ del monte ore annuale personalizzato costituente
il limite massimo di assenze al fine della validazione
dell'anno scolastico (IM)

Ore 271

A puro scopo orientativo si fa presente che ore 256 corrispondono a 43 giorni di lezione.


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabio Pesaresi

